

**3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia**

Al 30 giugno 2017, risultano deferiti alla Corte di Giustizia 6 casi di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella seguente Tabella. Salva l'eccezione del caso CR 80/2001 - EURALLUMINA, su tutti i casi in oggetto la Corte UE si è già pronunciata con una prima sentenza a norma dell'art. 258 del TFUE, la quale ha accertato la sussistenza della violazione delle norme UE sugli "aiuti di Stato", senza tuttavia applicare nessuna sanzione nei confronti della Repubblica italiana. Per quanto riguarda 2 dei procedimenti menzionati, peraltro - precisamente indicati come CR 49/1998 (Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)) e CR 81/1997 (Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia) - la Corte UE ha già emesso una seconda sentenza a norma e per gli effetti dell'art. 260 TFUE, con la quale ha irrogato all'Italia pesanti sanzioni pecuniarie, oltre a ribadire l'obbligo di recupero, all'erario pubblico, degli aiuti illegittimamente erogati.

**Tabella 11**  
**Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia**  
**Dati al 30 giugno 2017**

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 80/2001	EURALLUMINA	Sentenza 05/06/2014 C-547/11
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	Sospensione della decisione di ricorso ex art. 260 TFUE C-207/05
CR 57/2003 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della Legge Tremonti Bis	Sentenza 14/07/2011 C-303/09 Messa in mora ex art. 260 TFUE del 22/11/2012
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2007/2229	Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	Sentenza ex art. 260 TFUE 17/11/2011 C-496/09 Sanzioni pecuniarie
CR 1/2004 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	Sentenza 29/03/2012 C-243/10. Decisione di ricorso ex art. 260 TFUE
CR 81/1997 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2202	Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	Sentenza ex art. 260 TFUE 17/09/2015 C-367/14 Sanzioni pecuniarie

Negli ultimi 4 casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- il caso CR 1/2004 si è sviluppato nella procedura di infrazione n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”, attualmente pervenuta, a livello formale, allo stadio della “messa in mora” ex art. 260 TFUE. Il 04/05/2015 la Commissione aveva deciso di esperire un ricorso di fronte alla Corte UE, per ottenere la condanna dell’Italia al pagamento di robuste sanzioni pecuniarie, attese le lungaggini relative al recupero integrale degli aiuti di cui si tratta. Tuttavia, in data 10/12/2015, la Commissione stabiliva di “sospendere” detta decisione, a dimostrazione della volontà di temporeggiare ancora, venendo incontro alle esigenze dello Stato UE;
- il caso CR 81/1997 si è evoluto nella procedura di infrazione n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”. Tale procedura, in data 17/09/2015, è pervenuta alla sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, recante l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e, precisamente:
  - una sanzione forfettaria “una tantum” di EUR 30.000.000,00;
  - una penalità di mora pari ad € 12.000.000,00 per ogni semestre di ritardo – a decorrere dalla data della stessa sentenza (17/09/2015) – nella realizzazione del recupero integrale degli aiuti di cui si tratta;
- Il caso CR 27/1999, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2006/2456 “Aziende municipalizzate”, è stato oggetto, da parte della Corte di Giustizia UE, di una prima sentenza dotata di natura puramente dichiarativa, come dall’art. 258 del TFUE. Con tale sentenza, la Corte ha attestato la sussistenza dell’obbligo, per l’Italia, di recuperare gli aiuti considerati nella procedura stessa. A tale pronunciamento della Corte, hanno fatto seguito alcuni solleciti della Commissione europea, fino all’emissione di una “messa in mora complementare” ai sensi dell’art. 260 del TFUE. Successivamente, la Commissione era addivenuta alla decisione di adire, ex art. 260 TFUE, la Corte di Giustizia UE, chiedendo nei confronti dell’Italia una seconda sentenza comprensiva dell’irrogazione di sanzioni pecuniarie. Tale decisione di ricorso, tuttavia, è stata temporaneamente sospesa, in attesa del perfezionamento delle operazioni di recupero degli aiuti da parte delle Autorità italiane. Queste ultime procedono speditamente, come si deriva dal fatto che, ad oggi, è stato recuperato il 99,2% dei finanziamenti in questione. Pertanto, sembra improbabile che la Corte UE possa pervenire ad irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia;
- in ordine alla vertenza CR 49/1998, esitata nella procedura di infrazione n. 2007/2229, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta il 17/11/2011, ai sensi dell’art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia per non aver ancora provveduto all’integrale recupero degli aiuti contestati. Dette sanzioni sono costituite dall’obbligo di pagamento rispettivamente di una penale e di una somma forfettaria e, precisamente:

- Quanto alla penale, l'Italia è tenuta a versare al bilancio UE - alla scadenza del semestre di cui infra - la somma derivante dalla moltiplicazione dell'importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine dello stesso semestre, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza. Tale somma deve essere corrisposta per ogni semestre di ritardo, a decorrere dal 17/11/2011 (data della medesima sentenza di condanna), nell'attuazione di quanto disposto dalla sentenza dell'01/04/2004 (che è la prima sentenza emessa dalla Corte in ordine a tale procedura). L'Italia dovrebbe, attualmente, versare la terza rata della penale suddetta, stimata in € 7.485.000,00;
- Quanto alla somma forfettaria, dell'importo di 30 milioni di Euro, la stessa è stata già da tempo versata sul conto "Risorse proprie della UE".

PAGINA BIANCA

## **PARTE II**

### **SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE**

PAGINA BIANCA

## Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2016/0774	Mancato recepimento della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2016/0105	Mancato recepimento della Direttiva 2013/50/UE recante modifica della Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2015/0066	Mancato recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 4</b> 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)

**Scheda 1 – Affari economici e finanziari****Procedura di infrazione n. 2016/0774 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze

**Violazione**

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

In base all’art. 29 di essa Direttiva, gli Stati membri debbono, entro e non oltre il 18 settembre 2016, porre in essere tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative per il recepimento della medesima entro i loro rispettivi ordinamenti interni, salva l’eccezione concernente le seguenti disposizioni: l’art. 3, che deve essere recepito entro il 17 settembre 2014; l’art. 4, paragrafi da 1 a 5, l’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, l’articolo 6, paragrafi 1 e 2 e, infine, l’articolo 7, che debbono essere recepiti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della medesima Direttiva.

Inoltre: 1) gli Stati UE in cui esiste già l’equivalente del documento informativo sulle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 3, paragrafo 4 della stessa Direttiva; 2) gli Stati UE in cui esiste già l’equivalente del riepilogo delle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 3, paragrafo 4.

**Stato della Procedura**

Il 25 novembre 2016 è stata emessa una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 37.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.



**Scheda 2 – Affari economici e finanziari****Procedura di infrazione n. 2016/0105 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/50/UE recante modifica della Direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze

**Violazione**

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2013/50/UE recante modifica della Direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE.

Ai sensi dell’art. 4 di tale Direttiva, entro mesi 24 dalla sua entrata in vigore gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 28 gennaio 2016 è stata emessa una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 25.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Affari economici e finanziari****Procedura di infrazione n. 2015/0066 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze

**Violazione**

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai sensi dell’art. 130 di tale Direttiva, entro il 31 dicembre 2014, gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nell’ordinamento italiano.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui deduce che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 1° giugno 2015 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE, dopo avere inviato, il 30 gennaio 2015, una precedente lettera di “messa in mora”. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2014/59/UE, nell’ordinamento nazionale, con i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Affari economici e finanziari****Procedura di infrazione n. 2014/2143** – ex art. 258 del TFUE.

“Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 4 e 7 della Direttiva 2011/7/UE, circa i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni in favore degli operatori che forniscono loro beni e servizi. Tali pagamenti, per la succitata Direttiva, debbono inderogabilmente essere eseguiti nei termini di cui all’art. 4, par. 3, vale a dire dopo 30 gg. a decorrere, di regola, da quando la P.A. riceve la fattura dell’operatore (o - se il pagamento è per legge o per contratto subordinato ad un’“accettazione” del bene da parte della stessa P.A. – dal momento del rilascio di tale accettazione). I 30 gg. predetti possono essere prorogati al massimo a 60, nei casi di cui al predetto art. 4, par. 4. Per il già indicato art. 7 sono inefficaci le pattuizioni che prolunghino i termini suddetti. Nella “messa in mora”, la situazione italiana veniva così rappresentata: 1) per prassi diffusa, le P.A. italiane avrebbero pagato gli operatori ben oltre i termini sopra indicati, precisamente dopo una media di 170 gg. protratta persino a 210 gg. in caso di commissioni di lavori pubblici; 2) molti contratti tra la P.A. e gli operatori prevedevano, in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle prime, che gli interessi fossero inferiori a quelli indicati dalla Direttiva (art. 1284, 1° co., e D. M. 12/12/2013); 3) il pagamento in favore degli esecutori di lavori pubblici per le P.A., come suddiviso in “scaglioni” corrispondenti ai progressivi stati di avanzamento dei lavori stessi, veniva subordinato (art. 185 del D.P.R. 207/2010) al previo rilascio da parte della stessa P.A. – senza che essa fosse tenuta a rispettare alcun termine per il rilascio stesso - di appositi attestati di realizzazione (SAL) dei medesimi avanzamenti. Ne conseguiva che i pagamenti in questione potessero essere dilazionati a tempo indefinito. In risposta a tali eccezioni, la Repubblica Italiana ha adottato una serie di misure dirette a velocizzare i pagamenti di cui si tratta e, precisamente: 1) sono stati stanziati finanziamenti ulteriori per smaltire l’ingente debito pregresso; 2) agli operatori che cedono beni o eseguono servizi in favore della P.A. è stato imposto di fatturare in forma elettronica; 3) è stata imposta la registrazione dei debiti della P.A., verso i fornitori, su una piattaforma elettronica, per facilitarne il monitoraggio; 4) è stata ammessa, entro certi limiti, la possibilità, per gli operatori creditori delle P.A., di cedere i loro crediti in forma “pro soluto” e ad un tasso di interessi privilegiato (poiché garantiti dallo Stato), nonché, sempre entro determinati limiti, la possibilità di compensare gli stessi crediti con debiti, di natura fiscale o contributiva, loro incombenti nei confronti dello Stato. Nonostante tali interventi, peraltro apprezzati dalla Commissione, quest’ultima constata il perdurare di numerose criticità: i reports forniti da importanti istituzioni (Banca d’Italia, Intrum Iustitia, Assobiomedica, etc.), confermati anche dalle Autorità italiane, danno contezza di tempi di pagamento medi superiori ai 100 gg.; nessun termine preciso è stato imposto alle P.A. dalla normativa nazionale, per il rilascio dei SAL, al quale è subordinato il pagamento a scaglioni dei lavori pubblici; infine, i maggiori finanziamenti, stanziati per lo smaltimento del debito pregresso della P.A., sono stati utilizzati per assumere nuovi impegni, piuttosto che per liquidare quelli esistenti.

**Stato della Procedura**

Il 17 febbraio 2017 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

## Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Affari esteri****Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato pacificante, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra “designata” - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento deteriore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

**Stato della Procedura**

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Affari esteri****Procedura di infrazione n. 2003/2061** – ex art. 258 del TFUE.

"Accordo bilaterale con gli Stati Uniti "Open Sky"".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la "libertà di stabilimento" di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree "designate" dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani "designati" - subiscano un trattamento peggiore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese "unionali" sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno "libere" di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della "libertà di stabilimento" di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora "si stabiliscano" nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di "stabilimento" di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea, circa i rapporti con gli stati terzi

**Stato della Procedura**

Il 16/03/2005 è stato notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che la presente procedura è in via di archiviazione, a seguito della stipula, tra la UE e gli U.S.A, di Convenzioni internazionali le quali, rinegoziando la materia, sostituiranno "de plano" l'Accordo contestato.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA